

Gaetano Vizzari **AVVOCATO**

Via fra Gesualdo Melacrino n° 24 - 89127 REGGIO CALABRIA - tel. 0965 812828 757903 - 339 4038642
fax 0965 310385 E-mail avv.gvizzari@gmail.com per le comunicazioni ex art.176 c.p.c. c.f. VZZGTN57S04I139I P.I. 01100580800 -
P.E.C. gaetano.vizzari@avvocatirc.legalmail.it

TRIBUNALE CIVILE DI CATANZARO

SEZIONE LAVORO

RICORSO

(ex art. 414 c.p.c. e segg.)

Per

la Docente **Maria Grazia Favasuli**, nata a Reggio Calabria il 09.06.1979, e residente in Via Mulino n. 41, San Roberto (RC) C.F. FVSMGR79H49H224Z, rappresentata e difesa - giusta procura rilasciata in foglio separato ed allegata al presente atto – dagli Avvocati **Giuseppa Laganà**, C.F. LGNGPP78S42H224T, E-mail giusylag@hotmail.it, P.E.C. giuseppa.lagana@avvocatirc.legalmail.it, e **Gaetano Vizzari**, tel. 0965 812828 757903 339 4038642 fax 0965 310385, avv.gvizzari@gmail.com, C.F. VZZ GTN 57S04 I139I P.I. 001100580800 P.E.C. gaetanovizzari@avvocatirc.legalmail.it entrambi con studio in Via Fra Gesualdo Melacrino n. 24 Reggio Calabria, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Salvatore Iannone, via Nazionale n. 292, Botricello, Catanzaro

-Ricorrente-

Contro

il **MIUR, Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca**, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Viale Trastevere, n. 76, 00153, Roma, elettivamente domiciliato *ex lege* c/o l'Avvocatura Distrettuale dello Stato sede di Catanzaro, sita in Via Fiore n. 34, C.F. 80004580793, Pec ads.cz@mailcert.avvocaturastato.it;

l'Ufficio Scolastico Regionale della Calabria, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Via Lungomare Stefano Pugliese, 259, 88100 Catanzaro , elettivamente domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, sita in Via Fiore n. 34, C.F. 80004580793, Pec ads.cz@mailcert.avvocaturastato.it;

-Resistenti-

FATTO

Nell'anno 2016, la Docente Favasuli partecipava, superandolo con esito positivo, al Concorso



bandito dal MIUR, con D.D.G. 105-106/2016-Scuola dell'Infanzia.

In data 05.03.2019, veniva pubblicata, con nota AOODRCAL3931, la Graduatoria di Merito definitiva, nella quale la ricorrente si collocava in posizione n.231, con votazione finale pari a 75.10/100 (All. 3)

In data 31 luglio 2019, con nota AOOUF.REGISTRO DECRETI.R.0000688, il MIUR decretava il contingente autorizzato per le assunzioni a tempo indeterminato di personale docente pr la scuola dlel'infanzia, primaria secondaria di primo e secondo grado, da effettuarsi per l'anno scolastico 2019/2020, allegandovi (Allegato A) le istruzioni operative finalizzate alle nomine in ruolo, per l'anno scolastico 2019/2020 (All. 4)

In data 06.08.2019, il MIUR, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Direzioni Generale, pubblicava le Istruzioni operative assunzioni da graduatorie di Merito A.S. 2019/2020 (All. 5)

Con avviso AOODRCAL.REGISTROUFFICIALE.E.U0013800 del 14.08.2019, la ricorrente veniva convocata dal MIUR, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Direzione Generale, per le operazioni di immissione in ruolo/scuola infanzia, personale docente anno 2019/2020,del 19.08.2019 (All. 8).

In data 19.08.2019, la Docente Maria Grazia Favasuli, sottoscriveva la “individuazione ai fini della stipula di contratto a tempo indeterminato, scuola infanzia primaria, anno scolastico 2019/2020”, con la quale il MIUR, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Direzione Generale, le assegnava il posto di Infanzia Comune, **nella provincia di Catanzaro** (ovvero ambito terriotriale della provincia di Catanzaro), poiché collocatasi (come retro anticipato) nella graduatoria di merito, in posizione n. 231, con punti 75.10/100, ad esito del Concorso Ordinario D.D.G. 105-106/2016, con decorrenza giuridica a far data dal 01.09.2019, e decorrenza economica dalla presa di servizio (All.9).

Attualmente la ricorrente presta servizio, con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato presso l'Istituto Compresivo di Squillace, ambito territoriale provincia di Catanzaro, Scuola per l'Infanzia, sede di Squillace (CZ), con obbligo di permanenza triennale presso la suddetta sede (All.10).

All'atto della immissione in ruolo l'Ufficio Scolastico Regionale, assegnava alla D.ssa Favasuli, l'ambito territoriale della provincia di Catanzaro, sul presupposto dell'assenza di posti disponibili, nell'ambito territoriale della provincia di residenza della ricorrente. ovvero la provincia di Reggio Calabria.

Difatti l'USR aveva provveduto ad assegnare d'ufficio l'unico posto disponibile alla data del 19.08.2019, sull' ambito territoriale della provincia di Reggio Calabria alla aspirante Catalano Sonia (nata l'11.10.1973), posizione in graduatoria n. 228, con punteggio 75.10/100, seppur la



medesima risultasse assente alla convocazione del giorno 19.08.2019 e non avesse prodotto ne delega ne esplicita rinuncia.

Le candidate nn. 229 e 230, avevano esercitato il diritto di scelta su altra provincia, rispettivamente provincia di Catanzaro e Vibo Valentia, nel mentre la candidata n. 231, odierna ricorrente, residente in Reggio Calabria, a causa dell'assegnazione di ufficio a favore della candidata n. 228, **doveva** esercitare il diritto di scelta in relazione ad un ambito territoriale provinciale diverso da quello di residenza, scelta ricaduta sull' ambito territoriale provinciale di Catanzaro.

In data 21 agosto 2019, ad esito di avviso VI di convocazione immissioni in ruolo personale docente a.s. 2019/2020, AOODRCAL.REGISTROUFFICIALE.U.0013910 del 20.08.2019 (All.11), il MIUR, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Direzione Generale, assegnava il posto di Infanzia Comune, residuo ad esito della mancata accettazione della candidata n. 228, Catalano Sonia, **nella provincia di Reggio Calabria**, alla aspirante Scopelliti Barbara, nata il 26.03.1977, con posizione in graduatoria n. 254, e con punti 74.40/100, residente in Reggio Calabria.

In pari data la ricorrente con diffida inoltrata via pec all'indirizzo [direzione-calabria@istruzione .it](mailto:direzione-calabria@istruzione.it), chiedeva la verifica immediata della regolarità delle assegnazioni effettuate in relazione alla IV convocazione immissione in ruolo, nonché la rettifica immediata dell'assegnazione dei posti comuni, scuola infanzia, in conformità alle indicazioni ministeriali in materia di assegnazione dei posti d'ufficio alle candidate convocate e non presenti (All.12)

Seguiva riscontro da parte del Miur, USR per la Calabria, Direzione Generale, a firma della Funzionario Sabrina Asta, in seno al quale si affermava “ *Si riscontra la diffida del 21/08/2019 nell'interesse della candidata Favasuli Maria Grazia e si conferma l'operato dell'amministrazione.*

Con avvisi regolarmente pubblicati sul sito istituzionale in fase di avvio delle operazioni assunzionali, da ultimo in data 9 agosto 2019, sono state rese note le modalità e le circostanze in cui questa Direzione Generale provvede alla nomina d'ufficio, con assegnazione della provincia più vicina alla residenza dell'aspirante assente.

Solo la rinuncia esplicita attesa inequivocabilmente la volontà dell'avente diritto, in assenza, pertanto questo Ufficio deve operare in maniera tale da non pregiudicare le legittime aspettative degli aspiranti che ipoteticamente potrebbero risultare assenti alle convocazioni per cause di forza maggiore, loro non imputabili.” (All.13).

In data 27.08.2019, la ricorrente inoltrava via pec all'indirizzo [direzione-calabria@istruzione .it](mailto:direzione-calabria@istruzione.it) istanza di accesso agli atti con la quale chiedeva di conoscere, gli atti riferiti alla candidata Catalano Sonia, e la presenza di eventuali, deleghe e/o rinunce alla data del 19.08.2019, nonché eventuale rinuncia successiva a tale data (All.14).



In data 17.09.2019, in esito all'accesso agli atti della ricorrente il MIUR, USR per la Calabria, Direzione Generale comunicava che “ *Si riscontra la nota pec del 27 agosto 2019 e si comunica quanto segue. Alla candidata Catalano Sonia (pos. 228) è stata assegnata, d'ufficio, la provincia di Reggio Calabria in quanto la stessa non era presente alla convocazione di giorno 19 agosto 2019 e non risultano agli atti di questo Ufficio espresse rinunce e/o deleghe.*

A tal fine, sempre in data 19/08/2019 è stata formulata da parte dello scrivente Ufficio, mail di individuazione, che si allega in copia, alla candidata Catalano Sonia, invitando la stessa ad effettuare l'eventuale accettazione entro le 24 ore successive.

Per quanto sopra, questa Direzione Generale, non avendo ricevuto alcun riscontro alla stessa, ha proceduto allo scorrimento della graduatoria di merito assegnando la disponibilità residua per la provincia di Reggio Calabria alla candidata avente titolo” (All.15).

In data 26.09.2019, la ricorrente, inoltrava nuova istanza di accesso al fine di conoscere gli atti con il quale il Miur aveva provveduto ad assegnare la disponibilità residua alla candidata individuata nella docente Scopelliti Barbara, riscontrata in data 01.10.2019 (All.16).

Tanto premesso in fatto è interesse dell'odierna ricorrente, Docente Maria Grazia Favasuli, agire dinanzi a codesto Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, per ivi richiedere - previo eventuale disapplicazione e/o annullamento: **1)** del provvedimento con cui le è stata assegnata quale provincia di assegnazione della sede di lavoro sul posto comune di infanzia, la provincia di Catanzaro; **2)** delle norme di cui alle istruzioni operative del 6.08.2019, del MIUR, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Direzioni Generali, nella parte in cui dovessero essere interpretate come lesive del diritto soggettivo dell'odierna ricorrente a esercitare il diritto di scelta in relazione alla provincia di destinazione all'atto della sua immissione in ruolo, ed in relazione ai posti disponibili nella provincia di Reggio Calabria - la condanna delle amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, ad assegnare la medesima, nella provincia in cui si registrava il posto disponibile all'atto della sua assunzione in ruolo, ovvero la provincia di Reggio Calabria, nel rispetto della posizione in graduatoria dalla medesima occupata, e del diritto di scelta della provincia di assegnazione alla medesima spettante. Ciò per i seguenti motivi di

DIRITTO

Si denuncia la violazione delle ed erronea applicazione delle istruzioni operative finalizzate alle nomine in ruolo per l'A.S. 2019/2010, allegato A, Decreto Miur n. 688 del 31.07.2019 nonché delle istruzioni operative Assunzioni da Graduatorie di merito A.S. 2019/2020, Miur Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria del 06.08.2019; la violazione del principio di scorrimento della graduatoria ai sensi dell'art. 28 comma 1 del d.p.r. 09 maggio 1994 n. 487 – illegittimità ed illogicità della condotta amministrativa.; la violazione del principio di buon andamento ed



imparzialità della p.a. ai sensi dell'art. 97 cost., - Violazione dell'art. 3 della Costituzione.

La procedura tenuta dall'USR per la Regione Calabria, finalizzata all'individuazione dei docenti da immettere in ruolo per l'A.S. 2019/2020, è illegittima: la ricorrente avrebbe dovuto avere il diritto a scegliere una sede più vicina al suo luogo di residenza, nel rispetto dell'ordine di priorità dato dalla posizione ricoperta nella graduatoria di merito, sulla base del proprio punteggio, e così non è stato.

Il punto A.5 della dell'Allegato A al Decreto Miur n. 688 del 31.07.2019, recante Istruzioni operative finalizzate alla nomine in ruolo per l'anno scolastico 2019 /2010, stabilisce che “ *Per quanto attiene alle nomine in ruolo da effettuare attingendo dalle graduatorie di merito relative a concorsi svolti su base regionale (concorsi ordinari indetti ai sensi del D.D.G. n. 105, n. 106 e n. 107 del 23 febbraio 2016, concorso straordinario indetto con D.D.G. n. 85/2018 per la scuola secondaria di primo e secondo grado, nonché concorso straordinario per la scuola dell'infanzia e primaria indetto con decreto dipartimentale n. 1546/2019), il sistema delle precedenze di cui alla Legge 104/1992 (art. 21, art. 33 comma 6 e art. 33 commi 5 e 7) non opera riguardo alla scelta della provincia*” (All.4).

Le Istruzioni operative assunzioni da Graduatorie di merito A.S. 2019/2020 Miur Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria del 06.08.2019 prevedono che durante la convocazione, *ciascun aspirante, all'atto della individuazione, potrà scegliere esclusivamente la provincia di assunzione.*

Prevedono altresì che “*ove ce ne fosse bisogno, in caso di assenza alla convocazione dell'aspirante di turno di nomina, senza specifica delega a persona di propria fiducia o a personale dell'USR, la provincia sarà assegnata, nell'immediatezza, d'Ufficio. l'ambito così assegnato sarà comunicato all'interessato all'indirizzo email che il medesimo ha indicato nella domanda di partecipazione alla procedura concorsuale per le comunicazioni inerenti la procedura stessa. In caso di mancata accettazione nella 24 ore successive, l'individuazione si intende rifiutata e l'ufficio provvederà a scorrere la graduatoria di merito, fino ad esaurimento del contingente di pertinenza*” (All.5).

Dunque, all'atto dell'individuazione per l'immissione in ruolo, la candidata in posizione utile in graduatoria ha diritto di scelta dell'ambito provinciale di assunzione, e ciò in base alla disponibilità di posti, per ciasun ambito provinciale.

Del pari, la mancata presenza dell' aspirante alla convocazione per immissione in ruolo, in assenza di delega, giustificerebbe, l'assegnazione della provincia d'ufficio, nell'immediatezza, ed in caso di mancata risposta alla comunicazione effettuata all'aspirante assente via email, nelle 24 ore successive, si procede con lo scorrimento della graduatoria.

Tanto emergerebbe, senza presunzione di sbagliare, effettuando una interpretazione letterale, delle



istruzioni dell'USR ministeriali, Allegato A al Decreto 688 del 31 luglio 2019 e delle istruzioni operative del Miur per la Regione Calabria, che, introducono indicazioni più specifiche quanto alla email informativa dell'immissione in ruolo d'ufficio ai destinatari assenti, ma null'altro aggiungono, quanto alle modalità e criteri di assegnazione d'Ufficio.

Alla data del 19.08.2019, l'USR per la Regione Calabria, convocava per l'immissione in ruolo su posto di infanzia comune DDG 105/2016, per n. 15 posti disponibili e così ripartiti: CZ 5 - CS 5 - KR 2 – **RC 1** - VV 2, i candidati che in Graduatoria di merito, andavano da **Muscò Vittoria 226** 75.10, a **Cilione Maria Concetta 260**, 74.30 (con una convocazione effettuata per il 30% in più rispetto ai posti disponibili allo scopo di assicurare, in caso di rinunce da parte degli aventi titolo ad assunzione, la copertura dell'intero contingente assegnato, possibilmente nel corso della medesima convocazione). Assegnava d'ufficio alla candidata assente Catalano Sonia, posizione n. 228, in assenza di specifica delega a persona di propria fiducia o a personale dell'URS, l'ambito della provincia di Reggio Calabria, e quindi, **l'unico posto disponibile per tale provincia.** provvedendo a darne comunicazione via email alla diretta interessata (All. 8; All.15).

L'URS per la Regione Calabria, procedeva, in pari data, allo scorrimento immediato della graduatoria con individuazione ai fini della immissione in ruolo delle candidate nn. 229, 230 e 231.

Le candidate n. 229 e 230, rispettivamente D'Ippolito Serenella (26.10.1966) e Fiorillo Michela (29.07.1982) esercitavano il diritto di scelta in relazione all'ambito provinciale di provenienza e rispettivamente ambito di Catanzaro e Vibo Valentia (province di residenza).

La candidata n. 231, Favasuli Maria Grazia, restava pregiudicata nella scelta dell'ambito provinciale, poiché in ragione dell'assegnazione d'ufficio immediata, operata a favore della candidata n. 228 Catalano Sonia, e dell'immediato scorrimento della graduatoria, prima ancora che la rinuncia alla nomina o comunque la mancata accettazione venisse acquisita d'ufficio al termine delle 24 h dalla comunicazione via email alla candidata 228, restava preclusa nella scelta sull'unico posto disponibile per l'ambito provinciale di Reggio Calabria, dovendo così effettuare la scelta di un ambito provinciale diverso dalla provincia di provenienza, ovvero l'ambito di Catanzaro.

Successivamente, il posto disponibile sulla provincia di Reggio Calabria, dapprima precluso nell'assegnazione, veniva assegnato alla candidata collocata in posizione n. 254, con votazione pari a 74.40/100 (residente nella provincia di Reggio Calabria) (All.16)



A sommosso avviso di chi scrive, si ritiene, che le istruzioni operative sopra richiamate, non siano state correttamente applicate dall'USR per la Calabria, per diversi ordini di motivi e ciò si sia tradotto in un comportamento illogico ed illegittimo della Pubblica Amministrazione, a danno degli aspiranti all'immissione in ruolo convocati presenti al proprio turno di convocazione, in particolare per ciò che qui interessa, a danno della docente odierna ricorrente.

Il primo attiene alla circostanza, già anticipata in sede di diffida, per la quale, l'assegnazione d'ufficio da parte dell'USR, a favore della candidata assente e senza specifica delega a persona di propria fiducia o a personale dell'URS ne espressa rinuncia, sarebbe dovuta avvenire in relazione ai posti disponibili all'esito delle operazioni di immissione degli/delle aspiranti presenti e programmate per il turno di convocazione, posto che, in un'ottica di uguaglianza tra aspiranti convocati la necessità di tutelare il candidato assente pubblicamente convocato è pari alla necessità di tutelare i candidati, in analogo modo convocati, presenti alla convocazione.

L'assegnazione della nomina d'ufficio per i convocati assenti, al termine delle operazioni di individuazione ai fini delle immissioni in ruolo programmate per il turno di convocazione e sui posti residuati alle nomine programmate, avrebbe garantito la tutela del diritto di scelta dell'ambito provinciale dei convocati presenti alle operazioni di immissione in ruolo, del pari garantito la nomina d'ufficio dei convocati assenti e comunque sarebbe stata realizzata la conseguente tutela delle *“legittime aspettative degli aspiranti che ipoteticamente potrebbero risultare assenti alle convocazioni per cause di forza maggiore, loro non imputabili”* come lo stesso MIUR ha affermato riscontrando la diffida della ricorrente.

Invece l'operato del MIUR per la Regione Calabria, ha inciso pregiudicandole le posizioni degli aspiranti convocati per l'immissione in ruolo, tenuto conto che la nomina d'ufficio per come effettuata dall'USR Calabria, ha sottratto ai successivi aspiranti convocati e presenti la disponibilità del posto in sede di convocazione, precludendo l'esercizio del diritto di scelta della provincia in relazione a quel posto.

Si ritiene che l'agire in concreto posto in essere ad iniziativa dall'USR per la Calabria, si sia tradotto in una tutela rafforzata a favore dei primi (candidati assenti) a completo discapito dei candidati presenti alla convocazione e a beneficio (paradossalmente!) dei candidati posizionati in ordine inferiore nella graduatoria di merito.

In assenza di specifiche istruzioni del Ministero Centrale sul punto, non integrate nemmeno dal MIUR per la Regione Calabria (USR) non si intuisce la ragione per la quale quest'ultimo si sia posto in linea di discontinuità con altri USR regionali (a titolo esemplificativo USR Piemonte, o USR Campania, USR Sicilia a tal fine vedasi l' allegato n. 17) che, sia pur nel silenzio delle indicazioni del MIUR, hanno adottato quale criterio guida nella assegnazione d'ufficio della



provincia ai candidati assenti quello della provincia che al momento della chiamata risulterà con maggiore disponibilità di posti, al fine di non pregiudicare lo scorrimento della graduatoria, e quindi non pregiudicare comunque gli aspiranti alla immisione in ruolo convocati e presenti.

Il secondo motivo attiene alla circostanza per la quale, **differentemente da quanto l' USR per la Calabria, afferma in sede di riscontro alla diffida del 21.08.2019, non risulta specificato nelle istruzioni operative, che l'assegnazione d'ufficio a favore dell' aspirante assente avviene sulla base del criterio dell'assegnazione della provincia più vicina alla residenza dell'aspirante assente,** per converso potendo l'assegnazione d'ufficio essere effettuata in relazione a provincia diversa e/o con maggiore disponibilità di posti, circostanza quest'ultima che tutela in ogni caso i convocati assenti ma non pregiudica quelli presenti che possono regolarmente esercitare, poiché presenti, il diritto di scelta dell'ambito provinciale seppur in base alla disponibilità dei posti per provincia, all'atto del proprio turno di individuazione ai fini dell'immissione in ruolo.

Dunque, a motivo, si ritiene che si sia proceduto all'assegnazione d'ufficio in modo arbitrario posto che il criterio applicato, verosimilmente richiamato solo in nota di riscontro del 22.08.2019 dell'USr Calabria, alla diffida di parte ricorrente. non è individuato né nel Decreto MIUR n. 688 del 31.07.2019, né conseguenziale Allegato A, né nelle istruzioni operative pubblicate in data 06.08.2019, a iniziativa del MIUR, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Direzione Generale, né in seno al Decreto n. 8114 del 09.08.2019, Miur Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Direzione Generale, con il quale vengono indicati, per l' A.S. 2019-2020 i posti da destinare alla stipula dei contratti di lavoro a tempo indeterminato, anche per la scuola dell'infanzia, come criterio preferenziale-guida nella scelta della provincia da assegnare al candidato assente, in caso di nomina d'ufficio.

Il terzo motivo attiene alla circostanza per la quale, se come è previsto nelle istruzioni operative *“l'ambito assegnato d'ufficio al candidato assente sarà comunicato all'interessato all'indirizzo email che il medesimo ha indicato nella domanda di partecipazione alla procedura concorsuale per le comunicazioni inerenti la procedura stessa”* e *“ in caso di mancata accettazione nelle 24 ore successive, l'individuazione si intende rifiutata e l'ufficio provvederà a scorrere la graduatoria di merito”*, **lo scorrimento della graduatoria doveva essere effettuato non nell'immediatezza, come invece è avvenuto nel caso che ci occupa, ma SOLO**



dopo il decorso delle 24 ore successive dalla comunicazione via email alla candidata assente, perfezionato il rifiuto di quest'ultima e con effetti al momento della nomina d'ufficio.

Difatti in eguale e paritaria ottica di tutela, e di correttezza di operato della pubblica amministrazione, in una ottica di equo temperamento di interessi e aspettative, di eguale soddisfacimento di esigenze di tutela, del convocato presente rispetto al convocato assente, lo scorrimento della graduatoria doveva riprendere dalla **posizione prima utile alla scelta della provincia, al momento dell'assegnazione d'ufficio (delle 24 h prima).**

Come rilevato, l'USR per la Regione Calabria, effettuata l'assegnazione d'ufficio a favore della convocata assente n. 228, Sig.ra Catalano Sonia, ed effettuata altresì la comunicazione via email alla medesima, nonostante l'eventuale rifiuto della candidata assente, si sarebbe perfezionato solo allo scadere della 24 ore dalla comunicazione, ha proseguito ugualmente con l'immediato scorrimento della graduatoria, ciò traducendosi, nell'impossibilità degli aspiranti al ruolo convocati per il medesimo turno di immissioni in ruolo, utilmente collocati in graduatoria, di esercitare il diritto di scelta sull'ambito della provincia di Reggio Calabria, già assegnato d'ufficio.

In conseguenza dell'errata, illogica ed illegittima applicazione delle istruzioni operative, sono stati palesemente violati i diritti dei candidati presenti alla convocazione, che avevano diritto di scelta della provincia di assegnazione, in base alla posizione utile da loro ricoperta nella graduatoria di merito della procedura concorsuale, all'atto dell'immissione in ruolo, ed in particolare, nel caso qui trattato, della candidata Favasuli che avrebbe potuto scegliere e beneficiare dell'assegnazione della provincia di Reggio Calabria, avendo le convocate rispettivamente numero 229 e numero 230, che la precedevano, esercitato il diritto di scelta su ambito provinciale diverso, della provincia di Reggio Calabria.

A beneficiare di siffatto modo di operare dell'USR per la Calabria, è stata in data 21 agosto 2019, e, ad esito del VI AVVISO CONVOCAZIONE IMMISSIONI IN RUOLO PERSONALE DOCENTE a.s. 2019/2020 del 20.08.2019. altra candidata, collocata in posizione inferiore rispetto alla candidata Favasuli (n. 231) ovvero alla posizione n. 254, e con votazione inferiore pari a 74.40/100, così perpetrandosi una violazione del mancato rispetto dell'ordine di merito nello scorrimento delle graduatorie nelle pubbliche assunzioni che rappresenta il criterio fondamentale per la costituzione stessa delle graduatorie di merito.



È stato del tutto disatteso il rispetto del principio di scorrimento della graduatoria previsto dall'art. 28, comma 1 D.P.R. n. 487/1994, in quanto dalla sua applicazione ne è derivato che soggetti con punteggio maggiore siano stati assegnati a sedi più lontane mentre soggetti con punteggi minori siano stati assegnati a sedi più vicine alla propria residenza.

E' assurdo quanto paradossale che una aspirante-docente con punteggio inferiore rispetto alla ricorrente abbia potuto esercitare il diritto di scelta sull'ambito di Reggio Calabria, solo perchè una altra docente, che precedeva entrambe, ma assente alle convocazioni, in assenza di delega e senza esplicita rinuncia, non ha accettato la nomina ex officio, mentre la ricorrente, con punteggio maggiore rispetto a chi ne ha poi beneficiato, ha dovuto scegliere un ambito provinciale diverso in virtù della preclusione per nomina d'ufficio, ambito provinciale nel quale è vincolata a permanere, *ex lege*, per 3 anni e senza possibilità di trasferimento interprovinciale fino al 2022.

Sul punto ricordiamo che l'articolo 399, comma 3, del D.lgs. 297/94, così norma :*I docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra provincia dopo tre anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all'art. 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e al personale di cui all'art. 33, comma 5, della medesima legge.*"

Il pregiudizio cagionato alla ricorrente, che attualmente si è dovuta trasferire da San Roberto (RC) luogo di residenza a Squillace, provincia di Catanzaro, non solo è immediato ma destinato a produrre effetti durevoli nel tempo in ragione del divieto legale di trasferimento per i primi 3 anni dall'assunzione in servizio, con tutti i disagi che ne conseguiranno, trattandosi di sede distante diversi centinaia di chilometri dalla provincia di residenza.

L'agire illogico e illegittimo della pubblica amministrazione si è tradotto altresì nella violazione dell'art. 97 della Costituzione, poiché è stato perpetrata una palese violazione *del principio di buon andamento ed imparzialità della p.a. ai sensi dell'art. 97 Costituzione.*



E' tangibile, alla luce di quanto rilevato, la discriminazione e disparità di trattamento tra convocati per l'individuazione ai fini della immissione in ruolo, così come è evidente e indubbia la violazione dell'art. 3 della Costituzione.

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA AI DOCENTI CONTROINTERESSATI AI SENSI DELL'ART. 151 CPC.

Pur ritenendo che non vi sarebbe necessità di operare integrazione del contraddittorio con i soggetti che hanno ottenuto l'immissione in ruolo nell' ambito provinciale richiesto dalla ricorrente, atteso che la domanda è volta ad ottenere l'accertamento dell'operato illegittimo della P.A. e la conseguente l' assegnazione della ricorrente all'ambito della provincia di Reggio Calabria, senza indicazione di una specifica sede, ma in relazione al tenuto conto del numero dei potenziali controinteressati e, cioè, dei docenti immessi in ruolo e provenienti dalla GM del concorso DDG 105 del 2016, dalla posizione 161 e a scorrere, e della oggettiva difficoltà di rilevare dagli atti ministeriali le relative residenze, si chiede che il Tribunale adito, autorizzi ai sensi dell'art. 151 c.p.c. la notifica ai controinteressati mediante pubblicazione del ricorso e dell'emittendo decreto sul sito internet del MIUR e/o dell'Ufficio Scolastico Regionale della Calabria, o comunque che autorizzi la notifica con altra modalità ritenuta idonea.

Tanto premesso e considerato, la Docente Maria Grazia Favasuli come in epigrafe rappresentata e difesa,

RICORRE

a codesto Ecc.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché voglia accogliere le seguenti conclusioni:

Nel Merito:

- Accertare e dichiarare che le amministrazioni resistenti in occasione delle individuazione ai fini della immissione in ruolo del personale docente per l'anno scolastico 2019/2020, hanno assunto un comportamento illegittimo alla luce di tutti i motivi sue-esposti;
- conseguentemente disapplicare e/annullare il provvedimento con cui è stata assegnata alla ricorrente quale sede di lavoro sul posto comune di infanzia, la provincia di Catanzaro;
- disapplicare e/annullare le norme di cui alle istruzioni operative del 6.08.2019, del MIUR, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Direzioni Generali, nella parte in cui dovessero essere interpretate come lesive del diritto soggettivo dell'odierna ricorrente a esercitare il diritto di scelta in relazione alla provincia di destinazione all'atto della sua immissione in ruolo, ed in relazione ai posti disponibili;



–condannare le amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, ad assegnare la ricorrente, nella provincia in cui si registrava il posto disponibile all'atto della sua assunzione in ruolo, ovvero la provincia di Reggio Calabria, nel rispetto della posizione in graduatoria dalla medesima occupata, e del diritto di scelta della provincia di assegnazione alla medesima spettante;
–con vittoria di spese e competenze di giudizio.

Con riserva di ulteriormente dedurre e provare anche all'esito delle difese delle controparti.

Sin da ora si fa presente che si individua quale controinteressata al presente ricorso la docente **Scopelliti Barbara**, nata a Reggio Calabria il 26.03.1977, e residente in Reggio Calabria Via Cantaffio n.11 corpo B, 89133 e al contempo si formula

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA AGLI ALTRI DOCENTI CONTROINTERESSATI AI SENSI DELL'ART. 151 CPC. I

In ragione del numero dei controinteressati e della impossibilità di rilevare dagli atti ministeriali le relative residenze, si chiede che il Tribunale adito, autorizzi ai sensi dell'art. 151 c.p.c. la notifica ai controinteressati mediante pubblicazione del ricorso e dell'emittendo decreto sul sito internet del MIUR e/o dell'Ufficio Scolastico Regionale della Calabria.

Si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato e/o indeterminabile e che va esente dal pagamento del contributo unificato attesa la dichiarazione di esenzione dal pagamento del contributo unificato rilasciata dalla ricorrente e allegata al presente ricorso.

Si offrono in comunicazione, nonché a corredo probatorio, mediante deposito in cancelleria i seguenti documenti in copia:

- 1) Procura alle liti;
- 2) Dichiarazione di esenzione dal pagamento del contributo Unificato e Documento di D' Identità Maria Grazia Favasuli
- 3) Nota AOODRCAL3931 del 05.03.2019, relativa a concorso DDG 105/2016 Graduatoria di Merito definitiva, nella quale la ricorrente si collocava in posizione n.231, con votazione finale pari a 75.10/100.
- 4) Nota AOOUF.REGISTRO DECRETI.R.0000688, del 31.07.2019 MIUR e Allegato A: Istruzioni operative finalizzate alle nomine in ruolo, per l'anno scolastico 2019/2020.
- 5) Istruzioni operative assunzioni da graduatorie di Merito A.S. 2019/2020, MIUR, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Direzioni Generale, del 06.08.2019
- 6) AOOUSPCZ.REGISTRO UFFICIALE.U.008114. 09.08.2019, Decreto posti da destinare alla



- stipula dei contratti di lavoro a tempo indeterminato, per la scuola infanzia, posto comune;
- 7) Avviso AOODRCAL.REGISTROUFFICIALE.E.U0013531 del 09.08.2019 I Convocazione immissioni in ruolo personale docente A.S. “2019/2020 ;
- 8) Avviso AOODRCAL.REGISTROUFFICIALE.E.U0013800 del 14.08.2019, IV Convocazione immissioni in ruolo personale docente a.s. 2019/2020;
- 9) Individuazione ai fini della stipula di contratto a tempo indeterminato, scuola infanzia primaria, anno scolastico 2019/2020”, MIUR, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Direzione Generale, del 19.08.2019;
- 10) Copia contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, Favasuli Maria Grazia;
- 11) Avviso VI di convocazione immissioni in ruolo personale docente a.s. 2019/2020, AOODRCAL.REGISTROUFFICIALE.U.0013910 del 20.08.2019.
- 12) Diffida inoltrata via pec all'indirizzo direzione-calabria@istruzione.it, del 21.08.2019
- 13) Riscontro Miur, USR per la Calabria, Direzione Generale, a firma della Funzionario Sabrina Asta, del 22.08.2019 .
- 14) Pec a direzione-calabria@istruzione.it istanza di accesso del 27.08.2019
- 15) Riscontro accesso atti del 17.09.2019, e email inviata a Catalano Sonia
- 16) Istanza di accesso del 26.09.2019 e relativo riscontro del 01.10.2019;
- 17) Indicazioni per convocati assenti, USR Sicilia; USR Piemonte, USR Campania.

Reggio Calabria -Catanzaro li 09.10.2019

Avv. Giuseppa Laganà

Avv. Gaetano Vizzari

